



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel Procedimento Disciplinare rubricato al n. 25S/2019 a carico di Marco Doni, tessera n. 221323, Circolo di appartenenza Parco di Firenze Golf Club, con riferimento ai fatti accaduti in data 15.6.2019 presso il Circolo Golf Ugolino.

Con rapporto informativo in data 17.6.2019 il Presidente del Comitato della Gara QN Golf Allergene, Beatrice Nobili, segnalava le infrazioni alle Regole del Golf in cui sarebbe incorso in data 15.6.2019, sul percorso del Circolo Golf Ugolino, il tesserato Marco Doni, il quale non solo – come riferito dal Direttore del circolo Cristiano Bevilacqua – avrebbe effettuato sette colpi alla buca 9, dichiarando di averne eseguiti sei e consegnando lo score con tale ultimo risultato, ma – come riferito dopo la chiusura della competizione dai componenti di altro team, Franco Merlo, Matteo Felicioni e Fabrizio Botticelli, soci del Circolo Golf Ugolino – alla buca 4 avrebbe spostato con il bastone la propria palla, giacente nel rough, mentre i suoi compagni di gioco erano impegnati in altra zona della stessa buca.

In sostanza, il predetto tesserato sarebbe incorso nella violazione sia dell'art. 17, lettera c), sia dell'art. 17, lettera e), del Regolamento di Giustizia, che puniscono, rispettivamente, la "dolosa sottoscrizione di score con risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo" e la "dolosa modifica della posizione della palla in gioco, in violazione delle regole".

Con provvedimento in data 20.6.2019 era fissata per l'assunzione della decisione la data del 22.7.2019; era contestato formalmente al tesserato che egli sarebbe incorso nella violazione sia dell'art. 17, lettera c) che dell'art. 17, lettera e), Regolamento di Giustizia; era indicato che, posto che sono state contestate due distinte infrazioni, il regime edittale della potenziale sanzione avrebbe potuto andare dalla squalifica temporanea per ventuno mesi sino alla radiazione; l'indagato era avvertito della facoltà di chiedere l'emissione di Decreto Sanzionatorio a suo carico entro dieci giorni prima del termine fissato per la pronuncia della decisione; era precisato che la sanzione eventualmente comminata col Decreto Sanzionatorio avrebbe potuto essere pari a quindici mesi di sospensione temporanea; l'indagato era avvertito che la richiesta di emissione di Decreto Sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia a impugnare il provvedimento dinanzi a qualsiasi Organo di Giustizia supe-



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

riore; era, infine, precisato che, in difetto di richiesta di emissione di Decreto Sanzionatorio, l'incolpato avrebbe potuto presentare memorie e/o domandare di essere ascoltato entro due giorni prima della data di assunzione della decisione.

Con comunicazione in data 19.7.2019 Marco Doni chiedeva di essere sentito e presentare memorie difensive.

In data 22.7.2019 il medesimo si presentava dinanzi a questo Giudice Sportivo Territoriale, esponeva oralmente la sua versione dei fatti e formulava istanza di autorizzazione al deposito di note scritte.

Con provvedimento in pari data, "considerato che l'indagato, che ha deciso di difendersi da solo, risulta non avere precisamente compreso l'iter processuale previsto dal Regolamento di Giustizia", veniva concesso allo stesso indagato termine sino al 31.7.2019 per il deposito di note scritte, con rinvio dell'assunzione della decisione al 18.9.2019.

In tali note, ritualmente offerte in comunicazione, Marco Doni, oltre a svolgere una serie di inutili considerazioni preliminari, per quel che rileva, ha precisato quanto segue:

a) quanto alla violazione dell'art. 17, lettera e), del Regolamento di Giustizia: *"Ho commesso involontariamente una scorrettezza ed è giusto che voi lo sappiate, com'è giusto secondo me che io sia punito. (...) Ecco com'è andata alla buca 4; quando sono arrivato vicino al green del par 3 ho visto la mia palla vicino al piccolo bastione, un ferro di cavallo che fa da cornice all'avant green della buca, la mia palla era situata in un punto abbastanza critico, ricordo che avevo anche un rametto che disturbava il mio stance, così mentre provavo il movimento con il bastone per verificare lo spazio che avrei avuto a disposizione per colpire la palla, involontariamente l'ho colpita spostandola da punto in cui si trovava. Non voglio trovasse né scuse né attenuanti, ma il clima che si era creato, il cambiamento delle regole di quest'anno, la insufficiente riflessione mi hanno fatto commettere un grave errore, non ho ripiazzato la palla credendo di poterlo considerare un colpo fatto. Il figlio del mio marcatore era a una decina di metri da me ed ha visto il colpo che gli ho dichiarato di aver fatto, lui non ha fatto nessuna osservazione, poi il 4° colpo (piccolo approccio) ed il 5° colpo (imbucata) eravamo tutti sul green ed al mio marcatore ho dichiarato il punteggio che io ritenevo fosse corretto. È vero, questo è un grave errore commesso da me che non ho pensato né chiesto parere a nessuno, ma ripeto, anche se ora ricordo le vecchie regole e la palla smossa involontariamente*



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

va ripiazzata con un colpo di penalità, so anche che è sempre stato così, ma si vede che in quel momento mi sono sbagliato con il colpo di partenza che se non mi sbaglio di nuovo, se eseguito involontariamente, può essere ripetuto senza penalità. Comunque sia ho sbagliato e per questo è giusto che venga punito, però, per cortesia, non mi facciano passare da ladruncolo”;

b) quanto alla violazione dell'art. 17, lettera c), del Regolamento di Giustizia: ricordo che alla buca 9 *“con il primo colpo ero arrivato sotto una pianta sulla destra del fairway, con il secondo che ero ai margini di un boschetto non distante dal green, con l'approccio a circa 5 metri sotto il green, con il quarto l'approccio vicino alla bandiera, con il quinto sbordato e con il sesto colpo imbucato da 20 cm (...). ero tranquillo e sicuro di avere tirato 6 colpi, così ha dichiarato anche il mio marcatore ed anche il sig. Bagni”*.

Orbene, dall'esame degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, le circostanze per cui è Procedimento sono chiare.

Marco Doni a) alla buca 4, mentre effettuava un colpo di prova, ha mosso la palla senza ripiazzarla e attribuirsi un colpo di penalità, e b), anche in virtù di quanto occorso alla buca 9, ha consegnato lo score con risultato migliore rispetto a quello effettivamente conseguito.

Tali circostanze sono, la prima ammessa dallo stesso Marco Doni, la seconda riferita dal Segretario Sportivo del circolo ospitante, della cui attendibilità non è lecito dubitare.

È quindi pacifico che i comportamenti tenuti dall'incolpato integrino gli estremi della violazione del disposto della regola 9.4, lettere a) e b), che prevedono che *“se il giocatore alza la propria palla ferma o ne causa il movimento, la palla deve essere ripiazzata sul punto originale”* e che *“se il giocatore alza o tocca intenzionalmente la propria palla ferma o ne causa il movimento, il giocatore riceverà un colpo di penalità”*, nonché della regola 3.3, lettera b), che prevede che *“se il giocatore consegna uno score con punteggio errato a qualsiasi buca: (...) Punteggio Consegnato Inferiore al Punteggio Effettivo (...) il giocatore è squalificato”*.

Si tratta pertanto di valutare se nella specie ricorra l'elemento psicologico del dolo o, più semplicemente, quello della colpa, pur grave.

Ritiene questo Giudice Sportivo Territoriale che non vi sia prova della sussistenza del dolo



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

nei due distinti eventi contestati a Marco Doni, anche in considerazione del fatto che egli non avrebbe in ogni caso conseguito alcun vantaggio né in termini di partecipazione all'assegnazione dei premi, avendo realizzato un risultato dal medesimo definito "imbarazzante", né in termini di variazione dell'handicap, appartenendo alla terza categoria.

Per contro, non può negarsi la sussistenza della colpa grave, visto che trattasi di giocatore di medio corso, in capo allo stesso Marco Doni, il quale ha agito con negligenza e superficialità in ambedue le circostanze.

Alla luce delle superiori considerazioni, deve concludersi che i mancati: 1) nuovo piazzamento della palla e attribuzione di un colpo di penalità alla buca 4, e 2) errore nel punteggio conseguito alla buca 4 e alla buca 9 e, conseguentemente, del complessivo punteggio realizzato siano indubitabilmente ascrivibili alla colpa grave di Marco Doni, il quale, adottando la diligenza e l'attenzione prescritte, avrebbe dovuto assumere un comportamento ben diverso.

Ne consegue che non possono qui applicarsi le sanzioni previste dall'art. 17, lettere c) e e), del Regolamento di Giustizia, che determinano le sanzioni minime e massime per le sole ipotesi dolose di "sottoscrizione di "score" con risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo" e di "modifica della posizione della palla in gioco, in violazione delle regole", ma deve aversi riguardo al disposto dell'art. 17, ultimo capoverso, del medesimo Regolamento di Giustizia, che stabilisce che "per tutti gli altri illeciti ed infrazioni disciplinari rimane fermo e impregiudicato il principio della libera determinazione delle sanzioni".

PQM

Il Sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, comma 1, e 17, ultimo capoverso, del Regolamento di Giustizia,

INFLIGGE

a Marco Doni la sanzione della **squalifica temporanea**, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G., **per il periodo di mesi quattro** a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione.

Così deciso a Pisa il 22 agosto 2019.

Il Giudice Sportivo Territoriale
per la Toscana e l'Umbria
Avv. Andrea Porcelli